

§ 3.2.83 - L.R. 30 novembre 2001, n. 42.

Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente.

(Bollettino Ufficiale n. 12, del 05/12/2001)

Art. 1. (Finalità).

1. La Regione Liguria valorizza e sostiene la filiera del florovivaismo costituita dalla produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione e promozione dei prodotti del comparto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57 (disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati)), il "Distretto agricolo florovivaistico del Ponente", di seguito denominato "Distretto".

Art. 2. (Distretto agricolo florovivaistico).

1. Il Distretto è costituito dai territori delle province di Imperia e Savona in quanto presentano le seguenti caratteristiche:

- a) la significativa presenza della superficie agraria dedicata al florovivaismo;
- b) la significativa presenza delle imprese agricole, commerciali e artigiane impegnate nella filiera florovivaistica;
- c) l'esistenza di centri e di strutture per la ricerca, dimostrazione, assistenza tecnica, formazione professionale rivolti agli addetti della filiera;
- d) attività locali a sostegno del processo d'innovazione tecnologica e organizzativa delle imprese della filiera;
- e) radicata presenza di realtà organizzative tra operatori della filiera.

Art. 3. (Comitato di distretto).

1. E' istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato del Distretto.

2. Il Comitato è così costituito:

- a) due esperti designati rispettivamente dalle Province di Imperia e di Savona;
- b) un esperto designato dalla Regione;
- c) due esperti designati da Unioncamere;
- d) (Omissis) (1) ;
- e) un esperto designato dall'Istituto Regionale per la floricoltura;
- e bis) un esperto designato dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali di Sanremo (CRA-FSO), ex Istituto Sperimentale per la Floricoltura (2) ;
- e ter) un esperto designato dal Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga (CeRSAA) (3) ;
- f) un esperto designato dall'ente gestore del Mercato dei Fiori di Sanremo;
- g) tre esperti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- h) due esperti designati congiuntamente dalle organizzazioni di categoria dei commercianti florovivaistici;
- i) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni di categoria degli esportatori fiori;

j) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni delle imprese artigiane del settore impiantistico e strutture;

k) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli ottenitori di materiale vegetale;

l) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni delle cooperative operanti nel settore florovivaistico;

m) un esperto designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

n) un esperto designato congiuntamente dagli Istituti tecnici agrari presenti sul territorio delle province di Imperia e Savona (4) ;

o) un esperto designato dal Presidente della Società Cooperativa Ortofrutticola di Albenga.

3. Le designazioni devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data d'entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina integrando, ove necessario, le designazioni pervenute.

4. Il Comitato disciplina le modalità del proprio funzionamento attraverso un regolamento interno approvato a maggioranza dai suoi componenti; tale regolamento definisce inoltre i compiti e le procedure funzionali del Consiglio Direttivo.

5. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Consiglio direttivo, che è composto da sette membri compresi il Presidente ed il Vice Presidente (5) .

6. Alle riunioni del Comitato possono partecipare altri esperti del settore florovivaistico invitati di volta in volta dal Presidente.

Art. 4. (Funzioni del Comitato).

1. Il Comitato costituisce la sede di confronto tra le istituzioni locali e i soggetti pubblici e privati operanti nella filiera sulle politiche del florovivaismo e in particolare:

- a) elabora il programma del distretto di cui all'articolo 5;
- b) formula proposte alla Giunta regionale in merito alle politiche florovivaistiche;
- c) formula proposte alle amministrazioni locali per la definizione dei programmi che interessano il comparto florovivaistico;
- d) favorisce la più ampia conoscenza e la migliore utilizzazione a livello locale degli strumenti di sostegno e di sviluppo del florovivaismo;
- d bis) realizza direttamente azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma del Distretto di cui all'articolo 5 (6) .

Art. 5. (Programma del Distretto).

1. Il Comitato predispose il programma del Distretto, che indica, sulla base di un'analisi della situazione esistente e delle potenzialità di sviluppo, gli obiettivi e gli interventi necessari per lo sviluppo del Distretto.

2. Gli obiettivi e gli interventi riguardano principalmente:

- a) le azioni tese all'introduzione nelle imprese della filiera delle innovazioni di prodotto e di processo fornite dalla più moderna tecnologia;
- b) la creazione e l'ampliamento di servizi d'assistenza tecnica, divulgazione e informazione nonché di promozione e marketing;
- c) l'introduzione di sistemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale;
- d) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo di singoli segmenti e dell'insieme della filiera florovivaistica.

3. Il programma può individuare interventi straordinari finalizzati al sostegno e allo sviluppo della filiera florovivaistica.

4. La Giunta regionale verifica la conformità e la coerenza del programma rispetto alla normativa vigente e alla programmazione regionale e lo approva entro sessanta giorni dal suo ricevimento; la Regione può estendere ad altre zone al di fuori del Distretto le azioni o le direttive previste o derivanti dal programma del Distretto.

5. Il programma ha durata triennale e può essere aggiornato. Gli aggiornamenti sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale; il Comitato provvede altresì a trasmettere alla Regione, entro il primo trimestre dell'anno successivo, una relazione dettagliata sulla fase annuale di attuazione del programma, sulle azioni poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. A tale relazione deve essere data adeguata pubblicità.

6. Il programma costituisce quadro di riferimento per la pianificazione territoriale di livello provinciale e comunale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) nonché indicazione per la Regione nei programmi relativi al settore florovivaistico, compresi quelli finalizzati all'attivazione di finanziamenti comunitari e nazionali.

Art. 6. (Progetti finanziabili).

1. Sono finanziabili studi e progettazioni riguardanti gli obiettivi e gli interventi contenuti nel Programma di cui all'articolo 5.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili:

a) agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e ai soggetti che trasformano o commercializzano i prodotti agricoli nel limite di 100.000,00 euro per beneficiario e per triennio;

b) ai restanti beneficiari, di cui all'articolo 7, nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (7).

3. La Regione direttamente o attraverso suoi Enti strumentali, può realizzare progettazioni specifiche con la completa copertura del costo, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui ai commi 4 e 5.

4. La Giunta regionale, sentito il Comitato di Distretto, determina le modalità e i tempi per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, nonché i criteri per l'erogazione dei contributi.

5. Le domande devono essere presentate alla Regione per il tramite del Comitato di Distretto che esprime motivato parere sulla compatibilità con gli indirizzi del Programma. Nel caso in cui il parere non sia stato espresso entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento della richiesta, lo stesso s'intende favorevole.

6. Gli interventi di cui alle progettazioni, di carattere strutturale, infrastrutturale e di servizio riguardanti i soggetti operanti della filiera florovivaistica sono finanziati con programmi comunitari, statali e regionali, tenuto conto degli obiettivi e delle priorità indicate dal Programma.

Art. 6 bis. (Aiuti a favore dei produttori floricoli) (8)

1. La Giunta regionale concede agli imprenditori floricoli, nei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de

minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 337 del 21 dicembre 2007, aiuti finalizzati alla copertura degli oneri finanziari relativi a prestiti a breve termine connessi a operazioni di commercializzazione di prodotti floricoli.

2. Per la gestione dei contributi di cui al comma 1 la Giunta regionale costituisce un apposito fondo presso F.I.L.S.E. S.p.A.. A tal fine, i rapporti tra Regione e F.I.L.S.E. S.p.A. sono regolati da apposita convenzione.

3. Il fondo di cui al comma 2 può essere incrementato dal contributo di altri soggetti, pubblici o privati. In tal caso, la convenzione è sottoscritta da tutti i soggetti che contribuiscono alla costituzione o all'incremento del fondo.

Art. 7. (Soggetti beneficiari).

1. Possono presentare richiesta di contributo per gli interventi di cui all'articolo 6 i seguenti soggetti:

- a) imprenditori della filiera florovivaistica singoli o associati anche in forma cooperativa;
- b) centri di ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica;
- c) associazioni e consorzi di tutela e valorizzazione del prodotto;
- d) enti locali e camere di commercio;
- e) consorzi e società miste fra soggetti di cui alle lettere precedenti.

2. Possono, altresì, usufruire dei servizi più generali del Distretto, nonché presentare richieste di contributo le imprese florovivaistiche della regione, ancorché non ricomprese nel territorio del Distretto, a condizione che le loro attività produttive e commerciali siano comunque in coerenza con il Programma del Distretto.

Art. 8. (Sede e spese di funzionamento).

1. La sede del Distretto viene indicata con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le spese di funzionamento e di attività vengono regolate con atto del Consiglio direttivo. La Regione partecipa alle spese di funzionamento e alle spese per lo svolgimento delle attività del Distretto in linea con il proprio programma di cui all'articolo 5, con un contributo massimo per triennio, secondo i limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (9).

Art. 9. (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelievo di lire 30.000.000, pari a euro 15.493,71, in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2001 e istituzione, nel medesimo stato di previsione, dei seguenti capitoli:

- 6730 "Contributi finalizzati allo sviluppo del florovivaismo" con lo stanziamento di lire 15.000.000, pari a euro 7.746,85, in termini di competenza e di cassa;

- 6731 "Spese per il funzionamento del Distretto" con lo stanziamento di lire 15.000.000, pari a euro 7.746,85, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.


Art. 10. (Norma transitoria).

1. Gli effetti degli articoli 6, 7 e 8 comma 2 della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo.

Note

- (1) Lettera abrogata dall' art. 1 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .
- (2) Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .
- (3) Lettera inserita dall' art. 1 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .
- (4) Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .
- (5) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 .
- (6) Lettera aggiunta dall' art. 2 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .
- (7) Lettera così sostituita dall' art. 17 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il comma 2 era stato sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 .
- (8) Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 21 ottobre 2009, n. 44 .
- (9) Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2003, n. 12 , dall' art. 17 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e così modificato dall' art. 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .

SCHEMA N.....NP/18406
DEL PROT. ANNO.....2011



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura
Produzioni Agroalimentari - Servizio

OGGETTO : SEMPLIFICAZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AL DISTRETTO AGRICOLO FLOROVIVAISTICO DEL PONENTE, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 42/2001 E SS. MM. E II.

DELIBERAZIONE

N.

1417

IN

25/11/2011

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 30 novembre 2001, n. 42 "Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente" e le successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che ai sensi del 2° comma, dell'articolo 8, della citata norma, la Regione partecipa alle spese di funzionamento del Distretto con un contributo massimo per triennio, secondo i limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore "de minimis", ai sensi del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, attualmente pari a euro 200.000,00;

Richiamata la DGR n. 1296 del 24/10/2003 con la quale erano stati definiti i criteri per l'erogazione del contributo regionale al Distretto agricolo florovivaistico del Ponente, di cui al sopra citato articolo 8 della Legge regionale n. 42/2001;

Valutato che il sistema di erogazione fino ad ora adottato, seguendo i criteri indicati dalla DGR n. 1296 del 24/10/2003, ovvero di anticipo dell'80% della spesa, alla presentazione del preventivo, e di saldo del 20%, alla rendicontazione della totalità delle spese realizzate, si è dimostrato laborioso e poco funzionale in quanto costringe la Regione ad effettuare molteplici provvedimenti di liquidazione per triennio e obbliga il Distretto, che non possiede fonti di reddito proprie, a generare passività bancarie per ottenere il previsto contributo a saldo.

Ritenuto, inoltre, opportuno semplificare e rendere più snelle le procedure di erogazione del contributo, anche al fine di velocizzare i tempi e razionalizzare l'utilizzo dei fondi pubblici;

Data - IL SEGRETARIO

25/11/2011 (Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

distr11

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Ritenuto necessario modificare i criteri per l'erogazione del contributo regionale al Distretto agricolo florovivaistico del Ponente, di cui al sopra citato articolo 8 della Legge regionale n. 42/2001; sostituendo integralmente la delibera di Giunta regionale n. 1296 del 24 ottobre 2003 "criteri per l'erogazione dei contributi al Distretto agricolo florovivaistico del Ponente di cui alla Legge Regionale 30 novembre 2001 n. 42";

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti criteri, per l'erogazione dei contributi regionali al Distretto agricolo florovivaistico del Ponente di cui alla Legge Regionale 30 novembre 2001 n. 42 e ss. mm. e ii, che sostituiscono integralmente quelli individuati con la delibera di Giunta regionale n. 1296 del 24 ottobre 2003:

1. la concessione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del Distretto di un bilancio preventivo di spesa triennale;
2. per il primo anno del triennio, il contributo viene erogato su istanza del Distretto, verificata la compatibilità del bilancio triennale alla normativa vigente;
3. per gli anni successivi, il contributo viene erogato, su istanza del Distretto corredata da un rendiconto economico consuntivo delle spese sostenute;
4. sono considerate ammissibili le spese previste dal Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 per aiuti di importanza minore, regime "de minimis", attualmente pari a 200.000,00 euro, per triennio di attività;
5. la percentuale massima di contributo, ai sensi dell'art. 8 , comma 2°, L.R. 42/2001, è pari al 100% della spesa ammessa;
6. la concessione del contributo, pari al 100% dell'importo concedibile, resta comunque subordinata alle disponibilità finanziarie in sede di Bilancio regionale e nei limiti del citato regime "de minimis";
7. la richiesta di erogazione del contributo deve essere accompagnata da una garanzia fidejussoria, a favore della Regione Liguria, di importo pari al 110% della somma concedibile e di durata pari all'esposizione finanziaria regionale, ovvero fino alla verifica di ammissibilità delle spese rendicontate;
8. le spese relative alla stipula delle garanzie fidejussorie sono riconoscibili e ammissibili a contributo;

Data - IL SEGRETARIO

25/11/2011 (Roberta Rossi)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

distr11

PAGINA : 2

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



9. ad ogni richiesta di concessione di contributo deve essere altresì allegata la dichiarazione del Presidente del Distretto, sotto forma di autocertificazione, che attesta il rispetto dei limiti contributivi previsti dal citato regime de minimis e che le spese rendicontate non sono assistite da altre contribuzioni pubbliche;
10. affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario che:
 - a) sia inerente a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 42/2001 e ss. mm. ii.;
 - b) sia congrua e verificabile;
 - c) risulti contabilizzata regolarmente;
11. sono ammissibili a contributo le spese di apertura e tenuta del conto corrente bancario e gli eventuali interessi debitori riferiti alle spese riconoscibili di cui all'art. 8 della l.r. 42/2001, previa detrazione degli interessi creditori;
12. nel caso in cui il Distretto partecipi a progetti europei che favoriscano la più ampia conoscenza e la migliore utilizzazione a livello locale degli strumenti di sostegno e di sviluppo del florovivaismo, con finalità in linea con il proprio programma, previsto dall'art. 5 della L.R. 42/2001, è tenuto ad aprire un conto corrente dedicato a tali attività ed a tenere una contabilità distinta da quella prevista dalla gestione corrente. In tal caso, sono ammissibili a contributo le spese di apertura e tenuta del conto corrente bancario e gli eventuali interessi debitori riferiti alle spese riconoscibili di cui all'art. 8 della l.r. 42/2001, previa detrazione degli interessi creditori, sempre che tali spese non siano già rimborsate nell'ambito del progetto europeo;
13. nel caso in cui il Distretto svolga attività ulteriori rispetto a quelle previste dalla l.r. 42/2001, tali attività devono essere oggetto di registrazioni contabili separate ed i relativi movimenti finanziari devono afferire a conti correnti bancari differenti.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Gianni Anselmo)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL SEGRETARIO

25/11/2011 (Roberta Rossi)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

distr11

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE